

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 22/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 26.3.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 marzo 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Marco Baliva *Vice Presidente*, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N°. 42 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 118 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DALLABETTA DIEGO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N°. 49 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 128 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FILIPPI DENIS), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

3) RECLAMO N°. 50 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VERONESI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

4) RECLAMO N°. 51 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 100 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOMBARDELLI LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

5) RECLAMO N°. 52 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 129 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FLORIO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

6) RECLAMO N°. 53 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 201 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZENI SEBASTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

7) RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ US LAVIS ASD CONTRO LA SOCIETÀ FC ADIGE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOUZRIBA ABDELLAH), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.

Ordinanza.

8) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 210 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BENVENUTO NICOLA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

9) RECLAMO N°. 69 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 254 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MUCIGNATO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

10) RECLAMO N°. 70 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 276 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOMINI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

11) RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD GS FLAIBANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAN DANIELE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 266 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROTA SAMUELE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Ordinanza.

12) RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ ASD WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA

CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE CAPALBO LUIGINA, PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con reclamo trasmesso in data 15 novembre 2017, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 9 novembre 2017, con la quale la suddetta Società è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Luigina Capalbo dell'importo di euro 4.350,00, a saldo della somma alla stessa dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2016/2017.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 eccepisce, in via preliminare, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la Società non avrebbe mai ricevuto, presso il domicilio eletto, la comunicazione della data di discussione del reclamo dinanzi alla CAE.

Eccepisce, poi, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 la mancata efficacia dell'accordo economico oggetto della controversia, in quanto non sarebbe stato formalmente depositato nei termini stabiliti dall'art. 94 *ter*, comma 2, delle NOIF.

In ultimo luogo, la Società reclamante rileva che la calciatrice Luigina Capalbo avrebbe interrotto arbitrariamente le proprie prestazioni professionali dal mese di novembre 2016, e che, di conseguenza, la ASD Woman Napoli Calcio a 5 avrebbe presentato formale denuncia alla Procura Federale per l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della giocatrice, con conseguente apertura di indagine federale ancora in corso.

Conclude, pertanto, la ASD Woman Napoli Calcio a 5, chiedendo in via preliminare l'annullamento della decisione impugnata per lesione del diritto di difesa, nonché per mancato tempestivo deposito dell'accordo economico, sempre in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa dell'esito dell'indagine federale sopra descritta e, nel merito, l'annullamento della decisione impugnata o, in via subordinata, la riduzione dell'importo di euro 1.450,00 già corrisposta.

Ritualmente notiziata del reclamo, la calciatrice Luigina Capalbo ha inviato tempestive controdeduzioni, con la quale eccepisce, in primo luogo, l'avvenuto invio in data 9 ottobre 2017 da parte della CAE alla ASD Woman Napoli Calcio a 5 della convocazione all'udienza dibattimentale nonché, in secondo luogo, l'avvenuto deposito in data 14-16 settembre 2016 dell'accordo economico sottoscritto tra le parti.

Nel merito, la calciatrice Luigina Capalbo rileva la mancata formale contestazione da parte della Società reclamante delle assenze della calciatrice, sottolineando che la Società sarebbe stata a conoscenza delle condizioni di salute dell'atleta; condizioni tali da giustificare le assenze sopra descritte ma non il mancato pagamento degli importi concordati.

Rileva, infine, la calciatrice la natura dilatoria della denuncia presentata dalla Società reclamante presso la Procura Federale, opponendosi di conseguenza alla richiesta di sospensione formulata di controparte.

Previa audizione delle parti, il reclamo è stato deciso all'udienza del 26 marzo 2018.

Il reclamo deve essere accolto in ordine all'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione in atti, è provato infatti che la comunicazione della data di discussione del ricorso è stata trasmessa dalla CAE ad un indirizzo (la sede della Società) diverso da quello indicato dalla Società reclamante quale domicilio eletto (lo studio del difensore).

Ne consegue, pertanto, che il contraddittorio tra le parti non è stato rispettato.

Giova ricordare, infatti, che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici, la cui mancata comunicazione nel domicilio eletto per la procedura determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell'art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l'art. 25 *bis* del Regolamento LND.

La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata con rimessione degli atti alla Commissione Accordi Economici ex art. 36 bis, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per l'esame del merito, previa regolare convocazione delle parti.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accertata la irregolarità del contraddittorio,

annulla l'impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE – LND per la sola convocazione e l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

vista l'istanza promossa dall'Avv. Marco Checcucci per conto della Società USD Gambassi e inviata a questo Tribunale il 16.3.2018;

ritenuto l'impedimento dell'istante a presenziare alla udienza odierna;

rinvia al 17.4.2018 ore 13.30.

14) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MORELLA ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con atto 13 dicembre 2017, la Società AP Turris Calcio ASD ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Antonio Morella, del complessivo importo di euro 2.800,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

Deduce la AP Turris Calcio ASD, che il calciatore avrebbe ricevuto anche il residuo importo di cui alla delibera impugnata, come da ricevuta a firma dello stesso allegata al reclamo.

Medesima deduzione è stata svolta dalla odierna appellante innanzi alla CAE, ma senza la produzione del suddetto documento e, tra l'altro, tardivamente.

Il calciatore Morella ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5, Reg LND, delle eccezioni e delle produzioni documentali della Società AP Turris Calcio ASD e, con riserva di disconoscere la ricevuta prodotta dalla reclamante, ha chiesto il rigetto del gravame.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26 marzo 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società AP Turrus Calcio ASD sono state tardivamente dedotte innanzi alla CAE e, in ogni caso, senza il supporto della ricevuta di pagamento prodotta invece solo in questa sede e quindi, anche in questo caso, in modo inammissibile.

Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

La rilevata inammissibilità del suddetto documento, rende superflua la relativa richiesta del calciatore di esibirne l'originale ai fini del disconoscimento.

Peraltro, agli atti esiste in ogni caso un copia di una "ricevuta di pagamento", che, alla luce del provvedimento della CAE, conclama la sussistenza di una infrazione disciplinare ad opera di una delle parti e che impone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turrus Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Morella Antonio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRUS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARAUCCI MAURIZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con atto 13 dicembre 2017, la Società AP Turrus Calcio ASD ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Maurizio Maraucci, del complessivo importo di euro 13.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017.

Deduce la AP Turrus Calcio ASD, che il calciatore avrebbe ricevuto l'ulteriore somma di euro 8.600,00, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, e quindi la delibera impugnata deve essere riformata.

L'odierna appellante innanzi alla CAE nulla ha dedotto rimanendo assente nel relativo giudizio.

Solo in questa sede la Società AP Turrus Calcio ASD solleva quindi le suddette eccezioni e produce tre ricevute di pagamento a firma del calciatore.

Il calciatore Maraucci ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità delle eccezioni e delle produzioni documentali della Società AP Turrus Calcio ASD, in quanto tardive, richiedendo quindi il conseguente rigetto del gravame.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26 marzo 2017.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società AP Turrus Calcio ASD - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili.

Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell'atto di gravame.

Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell'appello, e assorbe ogni altra questione.

Peraltro, agli atti esistono in ogni caso copie di tre "ricevute di pagamento" che alla luce del provvedimento della CAE, concludono la sussistenza di una infrazione disciplinare ad opera di una delle parti e che impongono quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AP Turrus Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, dichiara la Società reclamante tenuta a corrispondere la somma di € 200,00 (Euro duecento/00) a titolo di spese al calciatore Maraucci Maurizio.

Dispone trasmettersi gli atti alla competente Procura Federale come in motivazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N° 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Ordinanza.

17) RECLAMO N° 100 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti, rinvia alla riunione del 14.5.2018 ore 13.30.

18) RECLAMO N° 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, vista l'istanza congiunta formulata dalle parti, rinvia la trattazione della vertenza a nuovo ruolo.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti *Presidente*; Avv. Giuseppe Lepore *Vice Presidente*; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Angelo Pasquale Perta, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Antonella Sansoni.

19) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 366 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE HAMED JUNIOR), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con tempestivo reclamo, la Società GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 14.11.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto per la stagione 2014-2015, quale unica Società, alla Società Empoli FBC Spa, in seguito al tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Traore Hamed Junior per la stagione successiva.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi sarebbe incorsa in una errata ed illegittima interpretazione dell'art. 96 comma 2 NOIF, laddove ha ritenuto applicabile letteralmente il presupposto dell'intera stagione sportiva, mentre avrebbe dovuto essere interpretato quale unicità del tesseramento per una unica Società.

A sostegno cita e produce precedenti pronunce di questo Tribunale Federale nonché la decisione n. 27/2014 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni investita per l'annullamento della delibera dell'allora CVE, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal Novara Calcio avverso la decisione della CPP che l'aveva condannata al pagamento del premio di preparazione richiesto dalla Società Mariano Keller.

Deduce, infine, che il ritardo nel tesseramento, avvenuto l'11 gennaio 2015, è ascrivibile solo alle lungaggini burocratiche, essendo la pratica iniziata sin dall'ottobre 2014.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore, riferito alla stagione sportiva 2014 – 2015.

La resistente ha presentato controdeduzioni, con le quali ha contestato l'impugnativa, rilevando l'erroneità degli assunti di controparte e contestando che le decisioni invocate, lungi dal rappresentare una conferma della tesi della reclamante, in realtà la smentirebbero.

A riguardo richiama il principio più volte espresso da Questo Tribunale, confermato anche dalla Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione citata dalla stessa reclamante, nonché il regolamento FIFA, come di recente richiamato dalla Segreteria Federale in una nota che allega, in ossequio al quale il tesseramento deve sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva, per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore. Presupposto che, viste le date, le partite di campionato disputate e la mancata preparazione estiva, nella fattispecie in esame difetterebbe.

Quanto, infine, all'imputazione all'addebito del ritardo nel tesseramento a questioni solo di carattere burocratico, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova ed, in ogni caso, afferma che possano essere imputate solo alla Società reclamante.

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo, con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi trattata alla presenza dei legali delle due Società e decisa nella riunione del 26 marzo 2018

Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per

la reclamante solo in data 14 gennaio 2015 cioè, sostanzialmente, oltre la metà dall'inizio del relativo campionato di categoria e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 Srl contro la Società US Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore, per almeno un'intera stagione sportiva, deve essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere, in favore della Società, nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore, e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva, non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame non può pertanto mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 14 gennaio 2015 con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia in alcun modo svolto effettivamente attività anche di allenamento prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ ATALANTA BC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 365 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TRAORE DIALLO AMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Con tempestivo reclamo, la Società GS Boca Barco ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi, emessa in data 14.11.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta del premio di preparazione ex art. 96 NOIF da essa reclamante richiesto per la stagione 2014-2015, quale unica Società, alla Società Atalanta BC Spa, in seguito al tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore Traore Diallo Amad per la stagione successiva.

Assume la reclamante Società che la Commissione Premi sarebbe incorsa in una errata ed illegittima interpretazione dell'art. 96 comma 2 NOIF, laddove ha ritenuto applicabile letteralmente il presupposto dell'intera stagione sportiva, mentre avrebbe dovuto essere interpretato quale unicità del tesseramento per una unica Società.

A sostegno cita e produce precedenti pronunce di questo Tribunale Federale, nonché la decisione n. 27/2014 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, investita per l'annullamento della delibera dell'allora CVE, con la quale era stato respinto il reclamo proposto dal Novara Calcio avverso la decisione della CPP, che l'aveva condannata al pagamento del premio di preparazione, richiesto dalla Società Mariano Keller.

Deduce, infine, che il ritardo nel tesseramento, avvenuto l'11 gennaio 2015, è ascrivibile solo alle lungaggini burocratiche, essendo la pratica iniziata sin dall'ottobre 2014.

Chiede, quindi, la reclamante Società, l'annullamento della impugnata decisione e il riconoscimento del premio di preparazione dovutole per il calciatore, riferito alla stagione sportiva 2014 – 2015.

La resistente ha presentato controdeduzioni, con le quali ha contestato l'impugnativa, rilevando l'erroneità degli assunti di controparte, e contestando che le decisioni invocate, lungi dal rappresentare una conferma della tesi della reclamante, in realtà la smentirebbero.

A riguardo richiama il principio, più volte espresso da Questo Tribunale, confermato anche dalla Alta Corte di Giustizia Sportiva con la decisione citata dalla stessa reclamante, nel senso che il tesseramento debba sussistere, in favore della Società nel corso della stagione sportiva, per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore. Presupposto che, viste le date, le partite di campionato disputate e la mancata preparazione estiva, nella fattispecie in esame difetterebbe.

Quanto, infine, all'imputazione all'addebito del ritardo nel tesseramento a questioni solo di carattere burocratico, la resistente ne rileva preliminarmente il difetto di prova, ed, in ogni caso, afferma che possano essere imputate solo alla Società reclamante.

La resistente conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della decisione della Commissione Premi impugnata ed, in via subordinata, la inammissibilità della maggiore somma richiesta in sede di reclamo innanzi la TFN-SVE, pari a € 19.512,00, rispetto alla minore somma di € 11.340,00, richiesta con la diffida in precedenza ad essa resistente inviata, oltre ad una penale per tale comportamento non conforme ai principi sportivi di lealtà, correttezza e probità, e la condanna al pagamento delle spese di lite.

Sulla scorta di tali elementi la vertenza è stata quindi trattata alla presenza dei legali delle due Società, e decisa nella riunione del 26 marzo 2018

Il ricorso proposto dalla GS Boca Barco risulta infondato; invero, dall'esame dei documenti in atti ed, in particolare, dallo storico del calciatore si evince come lo stesso risulti tesserato per la reclamante solo in data 14 gennaio 2015, cioè, sostanzialmente, oltre la metà dall'inizio del relativo campionato di categoria, e rimane tesserato con la medesima Società fino alla fine della stagione sportiva e, quindi, per un periodo inferiore a 6 mesi.

Orbene questo Tribunale ha già avuto modo di precisare con varie decisioni (cfr. reclamo n°. 79 della Società Sef Torres 1903 Srl contro la Società US Ghilarza stagione sportiva 2016/2017) che il vincolo del calciatore, per almeno un'intera stagione sportiva, deve essere inteso nel senso che il tesseramento debba sussistere in favore della Società nel corso della stagione sportiva per un periodo di tempo significativo ai fini della formazione del calciatore; a tali fini dovrà, pertanto, ritenersi tale – con determinazioni ovviamente relative alle particolarità dei singoli casi concreti - un apprezzabile periodo temporale, così da far assumere oggettiva rilevanza all'attività agonistica e/o di preparazione svolta dal calciatore e parametrata alla durata della stagione sportiva, con conseguente riferimento dunque anche

al periodo di eventuale preparazione estiva, ovvero a quello durante il quale si svolgono le diverse gare ufficiali previste nei calendari federali.

In altre parole, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, il tesseramento annuale del calciatore dovrà sussistere per un lasso temporale della stagione sportiva, non certo marginale o di scarsa importanza.

Nella fattispecie in esame non può pertanto mettersi in dubbio che il calciatore sia rimasto presso la GS Boca Barco solo per un periodo non significativo per la propria formazione, essendo stato tesserato solo in data 14 gennaio 2015, con vincolo annuale, né risulta dalla reclamante provato che il calciatore abbia, in alcun modo, svolto effettivamente attività anche di allenamento prima di tale data, per cui, non risulta perfezionatosi il requisito richiesto dall'art. 96, comma 2, delle NOIF.

La decisione della Commissione Premi deve dunque essere confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società GS Boca Barco e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 83 DELLA SOCIETÀ GS BOCA BARCO CONTRO LA SOCIETÀ EMPOLI FBC SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 363 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TEHE OLAWALE MUHAMED), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

22) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MENGALI FEDERICO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con rituale reclamo datato 18.10.2017, trasmesso tramite PEC, il Sig. Federico Mendali si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di € 2.300,00 a titolo di residuo compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2016/2017.

Si costituiva la Società, contestando la pretesa del reclamante, sulla base della circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica; nulla rilevava per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno produceva documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

La Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata nel C.U. 158 del 13.12.2017, così provvedeva *“condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del Sig. Federico Mengali della somma di €. 2.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della*

*liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.”*

Con tempestivo reclamo inviato via PEC ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., la Società SSD Viareggio 2014 a r.l impugnava la detta decisione, adducendo la circostanza che il calciatore Federico Mendali, negli ultimi mesi di durata dell'accordo economico, spesso accusava infortuni, non ben certificati, e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle N.O.I.F. laddove si prevede *“I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza.” (comma 1) e che “i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalla Società per il loro perfezionamento tecnico (comma 2).”*

Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l'esistenza dell'accordo, ma il diritto del calciatore a vedersi corrispondere la somma richiesta, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Federico Mendali con memoria difensiva del 12.01.2018, adducendo, tra l'altro, che, le “recreminazioni in sodalizio”, oggetto del reclamo, non erano di competenza del Tribunale adito; chiedeva il rigetto dell'avversario reclamo, la conferma della decisione di primo grado e la condanna al pagamento di € 400,00 a titolo di spese legali ai sensi dell'art. 33.14 CGS F.I.G.C. nonché la condanna ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS di € 500,00.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

La Commissione, confermando la motivazione dell'accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell'odierno reclamo attengano alla materia disciplinare, e non a quello economica di competenza di questa Commissione, con conseguente rigetto anche delle istanze istruttorie formulate dalla reclamante.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 e dell'art. 16, comma 5 CGS il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mengali Federico che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).  
Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA

CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GENOVALI GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con rituale reclamo datato 12.10.2017, trasmesso tramite PEC, il Sig. Genovali Gianmarco si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di € 2.400,00 a titolo di residuo compenso globale lordo in forza dell'accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2016/2017.

Si costituiva la Società, contestando la pretesa del reclamante, sulla base della circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica; nulla rilevava per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno produceva documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

La Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata nel C.U. 158 del 13.12.2017, così provvedeva *“condanna la SSD Viareggio 2014 a r.l al pagamento in favore del Sig. Gianmarco Genovali della somma di €. 2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.”*

Con tempestivo reclamo, inviato via PEC ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., la Società SSD Viareggio 2014 a r.l impugnava la detta decisione, adducendo la circostanza che il calciatore Genovali Gianmarco, negli ultimi mesi di durata dell'accordo economico, spesso accusava infortuni, non ben certificati e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle N.O.I.F. laddove si prevede *“I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza.” (comma 1) e che “i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalla Società per il loro perfezionamento tecnico (comma 2).”*

Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l'esistenza dell'accordo, ma il diritto del calciatore a vedersi corrispondere la somma richiesta, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Genovali Gianmarco con memoria difensiva del 12.01.2018, adducendo, tra l'altro, che, le “recriminazioni in sodalizio” oggetto del reclamo, non erano di competenza del Tribunale adito; chiedeva il rigetto dell'avversario reclamo, la conferma della decisione di primo grado e la condanna al pagamento di € 400,00 a titolo di spese legali ai sensi dell'art. 33.14 CGS F.I.G.C. nonché la condanna ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS di € 500,00.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

La Commissione, confermando la motivazione dell'accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell'odierno reclamo attengano alla materia disciplinare, e non a quella economica di competenza di questa Commissione, con conseguente rigetto anche delle istanze istruttorie formulate dalla reclamante.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 e dell'art. 16, comma 5 CGS il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Genovali Gianmarco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00). Ordina incamerarsi la tassa.

24) RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con rituale reclamo datato 29/09/2017, trasmesso tramite Racc. A/R, il Sig. Mariani Francesco si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo la condanna della Società SSD Viareggio 2014 a r.l. al pagamento della somma di € 5.109,67 a titolo di residuo compenso globale lordo in forza dell'accordo economico ex art. 94 ter delle NOIF, sottoscritto in relazione alla stagione Sportiva 2016/2017.

Si costituiva la Società, contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non referati da un medico), e dimostrava mancanza di impegno e professionalità atletica; nulla rilevava per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore, né tantomeno produceva documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

La Commissione Accordi Economici, con decisione pubblicata nel C.U. 158 del 13.12.2017, così provvedeva *“condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del Sig. Francesco Mariani della somma di €5.109,67 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.”*

Con tempestivo reclamo, inviato via PEC ai sensi dell'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F., la Società SSD Viareggio 2014 a r.l impugnava la detta decisione, adducendo la circostanza che il calciatore Mariani Francesco, negli ultimi mesi di durata dell'accordo economico, spesso accusava infortuni non ben certificati, e dimostrava una condotta non aderente ai propri obblighi contrattuali, palesando disinteresse e mancanza d'impegno e della professionalità richiesta, contravvenendo in tal modo, oltre ad una regola generale di ordinaria diligenza nello svolgimento della propria professione, anche a quanto previsto dall'art. 92 delle N.O.I.F. laddove si prevede *"I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza."* (comma 1) e che *"i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalla Società per il loro perfezionamento tecnico (comma 2)."*

Alla luce di ciò, quindi, la Società non contestava l'esistenza dell'accordo, ma il diritto del calciatore a vedersi corrispondere la somma richiesta, chiedendo la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva il Sig. Mariani Francesco, con memoria difensiva del 21.12.2017, contestando quanto eccepito e dedotto dalla Società SSD Viareggio 2014 a r.l.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo si appalesa del tutto infondato, generico ed inammissibile.

La Commissione, confermando la motivazione dell'accoglimento del ricorso di primo grado, osserva che le argomentazioni addotte nell'odierno reclamo attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questa Commissione, con conseguente rigetto anche delle istanze istruttorie formulate dalle parti.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Attesa la palese infondatezza del gravame, anche per le ragioni strumentalmente opposte dalla Società reclamante, la Società SSD Viareggio 2014 a r.l va condannata alla rifusione delle spese giudiziali in favore del calciatore ai sensi dell'art. 33 comma 14 e dell'art. 16, comma 5 CGS il tutto nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Mariani Francesco che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Liquida altresì ai sensi dell'art. 16, comma 5 CGS la somma di € 200,00 (Euro duecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

25) RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CATALANO SABATO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Con ricorso del 12 settembre 2017 l'atleta tesserato Sabato Catalano adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSC D. Frattese Srl al pagamento della

somma di € 3.000,00, sulla maggior somma pattuita di € 5.000,00 per la stagione 2016/2017, in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente non controdeduceva, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 25 CAE 2017/2018 del 13.12.2017, pubblicata con C.U. n. 158 in pari data, condannava la SSC D. Frattese Srl al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSC D. Frattese Srl in data 13.12.2017, è stata da questa impugnata con atto del 19 dicembre 2017, deducendo che l'atleta sarebbe creditore del minore importo di € 1.000,00, riservandosi in corso di giudizio di produrre le ricevute attestanti i pagamenti effettuati.

Il calciatore Catalano ha controdedotto, eccependo, in primis, l'inammissibilità del reclamo, sia per la mancata specifica indicazione dei motivi di impugnazione, sia perché le doglianze, contenute nell'appello, non erano state dedotte nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ha di poi evidenziato che il gravame è comunque infondato, in quanto l'asserito parziale pagamento di quanto preteso non è stato supportato da alcun elemento di prova, e la relativa circostanza risulta tardivamente dedotta.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall'organo di primo grado in favore del calciatore, ma, pur specificando l'importo che, a suo a dire, sarebbe residuo, non indica alcun concreto elemento, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea.

Tutte le doglianze della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale.

Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all'art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Catalano Sabato che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

26) RECLAMO N° 95 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CIPOLLETTA CIRO, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con atto trasmesso in data 20 dicembre 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017, e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del

calciatore **Ciro Cipolletta**, del complessivo importo di euro 1.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017. La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico al fine di valutare eventuali violazioni delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata, con cui il calciatore ha inviato il ricorso, reccherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zaponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Cipolletta ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto, difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Cipolletta Ciro che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

27) RECLAMO N° 96 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DESPUCCHES PASQUALE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con atto trasmesso in data 20 dicembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mario Di Maio, del complessivo importo di euro 12.900,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017. La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 94 ter e ter NOIF, nonché in quanto lo stesso sarebbe privo dell'indicazione del legale rappresentante della Società, nonché della data di sottoscrizione.

Peraltro, la Società appellante precisa che il rapporto con il calciatore risulterebbe formalmente interrotto a far data dal 1° dicembre 2016, a seguito dell'inibizione irrogata a quest'ultimo.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata, con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zaponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Despucches ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte, per la prima volta, in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto, difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Despucches Pasquale che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

28) RECLAMO N° 97 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 9.11.2017.

Con atto trasmesso in data 20 dicembre 2017, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 13 dicembre 2017, e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Giuseppe Bozzi, del complessivo importo di euro 9.650,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017. La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione dell'art. 94 comma 1 e 94 ter comma 6 NOIF in tema di quantificazione del compenso, nonché per violazione delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF, nonché in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della Società.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata, con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali, assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Bozzi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte, per la prima volta, in questa sede di appello. Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE è stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali, assunte dalle precedenti Società, a quella che nasce dalla loro fusione.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Giuseppe che quantifica in € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

29) RECLAMO N° 99 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA NOSCHESE CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con ricorso del 29 settembre 2017 il Sig. Cristian Noschese, in qualità di collaboratore per la gestione sportiva, adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSC D. Frattese Srl al pagamento della somma di € 3.500,00 sulla maggior somma pattuita di € 7.000,00 per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente non controdeduceva, e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 50 CAE 2017/2018 del 9 gennaio 2018, pubblicata con C.U. n. 179 in pari data, condannava la SSCD. Frattese Srl al pagamento della somma di € 3.500,00 in favore del ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSC D. Frattese Srl in data 9.1.2018, è stata da questa impugnata con atto del 12 gennaio 2018, deducendo che il Sig. Noschese sarebbe creditore del minore importo di € 1.500,00, riservandosi in corso di giudizio di produrre le ricevute attestanti i pagamenti effettuati.

Il Sig. Noschese ha controdedotto, eccependo, in primis, l'inammissibilità del reclamo, sia per la mancata specifica indicazione dei motivi di impugnazione, sia perché le doglianze contenute nell'appello non sono state dedotte nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ha di poi evidenziato che il gravame è comunque infondato, in quanto l'asserito parziale pagamento di quanto preteso non è stato supportato da alcun elemento di prova, e la relativa circostanza risulta tardivamente dedotta.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall'organo di primo grado in favore del ricorrente, ma, pur specificando l'importo che, a suo a dire, sarebbe residuo, non indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea.

Tutte le doglianze della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale.

Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all'art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società SSC D. Frattese Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del Sig. Noschese Christian, che quantifica in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

30) RECLAMO N°. 101 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BASSO REMO PIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con atto trasmesso in data 16 gennaio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 gennaio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Remo Pio Basso, del complessivo importo di euro 3.000,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dei due accordi economici susseguitisi con riferimento alla medesima stagione sportiva, per violazione delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Basso ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, sia in quanto l'atto di appello è stato inoltrato a mezzo pec oltre le ore 19.00 dell'ultimo giorno (ed all'uopo viene invocata una giurisprudenza della Corte di Cassazione), sia in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità degli accordi economici intercorsi (il primo con compenso di € 10.000 ed il secondo, con compenso di € 9.000, sottoscritto all'esito del cambiamento ai vertici societari e del pagamento in favore del calciatore di € 1.000) e del loro deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE sia stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Parimenti si rileva come l'appello della ASD Sporting Fulgor debba considerarsi tempestivamente promosso, in quanto la giurisprudenza richiamata dal calciatore – alla luce dei principi ispiranti il processo sportivo e dei termini già estremamente rapidi prescritti dal CGS - non può ritenersi invocabile in questa sede.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive, e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Basso Remo Pio che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

31) RECLAMO N°. 102 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOZZI SILVANO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con atto trasmesso in data 16 gennaio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 gennaio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Silvano Bozzi, del complessivo importo di euro 1.650,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF, nonché in quanto lo stesso sarebbe stato sottoscritto da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della Società.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recherebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Di Maio ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, sia in quanto l'atto di appello è stato inoltrato a mezzo pec oltre le ore 19.00 dell'ultimo giorno (ed all'uopo viene invocata una giurisprudenza della Corte di Cassazione), sia in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE sia stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Parimenti si rileva come l'appello della ASD Sporting Fulgor debba considerarsi tempestivamente promosso, in quanto la giurisprudenza richiamata dal calciatore – alla luce dei principi ispiranti il processo sportivo e dei termini già estremamente rapidi prescritti dalle norme federali - non può ritenersi invocabile in questa sede.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Bozzi Silvano che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

32) RECLAMO N°. 103 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI MAIO MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con atto trasmesso in data 16 gennaio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 9 gennaio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mario Di Maio, del complessivo importo di euro 1.500,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF.

Inoltre, la ASD Sporting Fulgor eccepisce un difetto di notifica, assumendo che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il calciatore ha inviato il ricorso, recerebbe una firma illeggibile ed indecifrabile, priva del timbro, tanto da non potersi individuare chiaramente quale soggetto l'avrebbe sottoscritta e la sua riconducibilità alla Società.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la Società appellante, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo la stessa nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Di Maio ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame sia in quanto l'atto di appello è stato inoltrato a mezzo pec oltre le ore 19.00 dell'ultimo giorno (ed all'uopo viene invocata una giurisprudenza della Corte di Cassazione), sia in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva questo Tribunale che il ricorso promosso dal calciatore dinanzi la CAE sia stato correttamente notificato alla Società, come attesta l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la sottoscrizione sia illeggibile, e non consenta di individuare il soggetto che l'ha firmata, non essendo stata tra l'altro formalizzata alcuna valida e rituale forma di disconoscimento.

Per tali motivi, nessuna violazione del contraddittorio è riscontrabile, in quanto la documentazione fornita dal calciatore dimostra che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto.

Parimenti si rileva come l'appello della ASD Sporting Fulgor debba considerarsi tempestivamente promosso, in quanto la giurisprudenza richiamata dal calciatore – alla luce dei principi ispiranti il processo sportivo e dei termini già estremamente rapidi prescritti dalle norme federali - non può ritenersi invocabile in questa sede.

Tanto premesso, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Di Maio Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

33) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARISI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Con atto trasmesso in data 7 febbraio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 1 febbraio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mario Parisi, del complessivo importo di euro 1.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico, sottoscritto inter partes, per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante preliminarmente, in via istruttoria, richiede una verifica delle formalità relative al deposito dell'accordo economico ed, in ogni caso, eccepisce la nullità dello stesso, per violazione delle formalità di cui all'art. 94 ter NOIF.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto, tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società.

Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Parisi ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, in quanto le eccezioni e le contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor risultano essere proposte per la prima volta in questa sede di appello.

Nel merito, ha ribadito la validità dell'accordo economico e del suo deposito, la regolarità della notifica del ricorso originario, ed ha contestato l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni, per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti, e decisa nella riunione del 26.03.2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

Infatti, stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della ASD Sporting Fulgor sia infondato, in quanto è pacifica l'estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE - LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore Parisi Mario che quantifica in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

32) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIALPI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 123/CAE-LND DEL 20.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente DEL TFN  
Sez. Vertenze Economiche  
Avv. Stanislao Chimenti

Pubblicato in Roma il 4 maggio 2018.

Il Segretario Federale  
Straordinario  
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario  
Roberto Fabbricini